

Bruxelles, 17 giugno 2021  
(OR. en)

9690/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0083(NLE)**

---

---

**AVIATION 158  
RELEX 541  
OC 31**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra - Adozione

---

1. Il progetto di accordo in oggetto è il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione sulla base dell'autorizzazione concessa dal Consiglio alla Commissione il 7 giugno 2016 ad avviare negoziati con lo Stato del Qatar in vista della conclusione di un accordo sul trasporto aereo. Il progetto di accordo è stato siglato il 4 marzo 2019.
2. L'8 aprile 2021 la Commissione ha presentato al Consiglio le sue proposte di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del suddetto progetto di accordo e di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo (rispettivamente doc. 7666/21 e doc. 7665/21).
3. I membri del gruppo "Trasporti aerei" hanno esaminato il progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria durante le videoconferenze informali del 15 aprile e del 29 aprile 2021. Le delegazioni sono state inoltre consultate mediante consultazione scritta il 20 maggio 2021.
4. A seguito dell'esame a livello di gruppo, il testo del progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria e il testo del progetto di accordo sono stati messi a punto dai giuristi-linguisti del Consiglio.

5. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a esaminare il progetto di decisione del Consiglio che figura nel documento dei giuristi-linguisti 8457/21 e il testo del progetto di accordo che figura nel documento dei giuristi-linguisti 7744/21 e a suggerire al Consiglio di adottare tale decisione, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, in modo da consentire la firma dell'accordo.
6. Il Parlamento europeo sarà informato dell'adozione conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE e la decisione gli sarà trasmessa.
7. In tale contesto si osserva che la firma del progetto di accordo e la sua applicazione provvisoria sono sostenute anche dagli Stati membri nella loro qualità di parti dell'accordo insieme all'Unione.

---